



Bruxelles, 30.7.2021
COM(2021) 433 final

2021/0247 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2021 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 7 aprile 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In base all'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario (meccanismo di inversione contabile). Nel 2017 l'Ungheria ha chiesto di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di beni strumentali e alle altre cessioni di beni o prestazioni di servizi aventi un valore di mercato superiore a 100 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa 275 EUR) al momento della cessione o prestazione, se il soggetto passivo che cede i beni o presta i servizi è oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza. La deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio².

I beni strumentali sono generalmente strumenti, macchinari e oggetti di elevato valore. Inoltre, secondo l'Ungheria, numerose operazioni che superano la soglia di HUF 100 000 sono effettuate da soggetti passivi insolventi. Il liquidatore spesso non paga l'IVA dovuta poiché l'importo deve essere utilizzato per saldare i crediti pregressi. Al tempo stesso l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che incide negativamente sul bilancio e sostanzialmente finanzia la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive riducendo in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.

Sebbene i dati forniti dall'amministrazione fiscale e doganale nazionale ungherese indichino un calo costante del numero di procedure di insolvenza nel periodo 2017-2020, gli effetti economici della pandemia di COVID-19 potrebbero portare a un forte aumento del numero di liquidazioni nel prossimo futuro, rendendo necessario mantenere il meccanismo di inversione contabile per tali operazioni.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 134 del 31.5.2018, pag. 10.

L'Ungheria sostiene pertanto che sussista una reale necessità di salvaguardare il gettito fiscale e gli interessi finanziari a causa del numero dei soggetti passivi in difficoltà finanziarie che effettuano le operazioni di cui sopra. Secondo l'Ungheria, il meccanismo di inversione contabile è uno strumento adeguato a tal fine. Il soggetto passivo in liquidazione non sarebbe tenuto a pagare l'IVA dovuta e il cliente non sarebbe penalizzato, mentre sarebbero evitate le perdite per il bilancio pubblico.

Sebbene l'Ungheria abbia chiesto la proroga dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2026, si propone di autorizzare la deroga fino al 31 dicembre 2024. Una deroga che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile costituisce una soluzione estrema e dovrebbe essere il più possibile limitata nel tempo. Inoltre tale periodo dovrebbe essere sufficiente per attuare altre misure convenzionali volte a ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a comportamenti fraudolenti, evitando così che tale misura sia nuovamente prorogata.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta e lottare contro l'evasione fiscale. Essa non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Ungheria e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione mira a salvaguardare il gettito fiscale e gli interessi finanziari in relazione alle imprese soggette a procedura di insolvenza che effettuano cessioni di beni strumentali o cessioni di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF. Secondo l'Ungheria, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazioni ha effettivamente semplificato la riscossione dell'imposta e impedito l'evasione fiscale. L'attuazione della misura ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato ulteriori entrate di bilancio pari a circa 1,5-2 miliardi di HUF (circa 4,2-5,6 milioni di EUR) all'anno. Pertanto la misura di deroga ha un impatto positivo, anche se molto limitato. Dato l'impatto limitato, per ridurre le perdite di bilancio l'Ungheria dovrebbe attuare altre misure convenzionali, che potrebbero conseguire risultati analoghi.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2024.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/789² l'Ungheria è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE ("misura speciale") per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
- (3) Con lettera del 18 febbraio 2021 l'Ungheria ha chiesto alla Commissione di prorogare l'autorizzazione ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026 ("la domanda"). L'Ungheria ha corredato la domanda di una relazione comprendente un riesame della misura speciale.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 7 aprile 2021, ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.
- (5) L'Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l'IVA dovuta all'erario. Al tempo stesso l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che ha un'incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 134 del 31.5.2018, pag. 10.

- (6) In conformità dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all'incanto da parte di un debitore giudiziario ("meccanismo di inversione contabile"). La misura speciale consente all'Ungheria di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile ad altre cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi nell'ambito di una procedura di insolvenza, vale a dire cessioni di beni strumentali e altre cessioni di beni o prestazioni di servizi con valore di mercato superiore a 100 000 HUF.
- (7) Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazioni ha effettivamente semplificato la riscossione dell'imposta e impedito l'evasione fiscale. L'attuazione della misura ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato entrate di bilancio supplementari. Inoltre gli effetti economici della pandemia di COVID-19 potrebbero portare a un forte aumento del numero di liquidazioni nel prossimo futuro, sottolineando la necessità di prorogare la misura speciale.
- (8) La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire all'amministrazione fiscale di introdurre altre misure convenzionali allo scopo di affrontare il problema in questione e ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a pratiche fraudolente, fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo così superflua la proroga della deroga. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. L'autorizzazione dovrebbe pertanto essere prorogata solo fino al 31 dicembre 2024.
- (9) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/789,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/789, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024."

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente